

Legge regionale 17 agosto 1989 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche dell' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991

Art. 5

1. L' articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, è così sostituito:

<< Art. 33

Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. >>.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991

Art. 8

1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali è attribuito il compenso lordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28

agosto 1987, n. 24.

2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.